

(N. 2998)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1953 (V. Stampato N. 520-54) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1953

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559,
è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — *L'ultimo comma è soppresso.*

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

3 APRILE 1948, N. 559.

*Riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie.*

Art. 1.

Al personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si dimetterà volontariamente dall'impiego, saranno corrisposte le indennità previste dalle vigenti norme di legge per la risoluzione del rapporto d'impiego, salvo in ogni caso il trattamento più favorevole stabilito all'atto dell'assunzione, e tre mensilità dell'intera retribuzione goduta all'atto delle dimissioni stesse.

Art. 2.

Oltre le sue normali attribuzioni il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà:

1) provvedere alla riorganizzazione dei servizi dell'Istituto predetto anche mediante la soppressione degli uffici ritenuti a suo giudizio esuberanti;

2) licenziare il personale in servizio che, a suo giudizio, risulti quantitativamente esuberante o qualitativamente non idoneo rispetto alle esigenze funzionali dell'Istituto stesso, nonchè modificare le attribuzioni del personale trattenuto in servizio.

Al personale che verrà dimesso saranno corrisposte le indennità previste dalle vigenti norme legislative, salvo in ogni caso il trattamento più favorevole stabilito all'atto della assunzione.

Il personale che sarà trattenuto in servizio sarà considerato provvisorio a tutti gli effetti e il trattamento stesso non darà diritto al collocamento nei posti di ruolo organico che saranno fissati dal regolamento di cui all'articolo 17, n. 3, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.

Art. 3.

Le attribuzioni di cui al precedente articolo dovranno essere esercitate entro un anno dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Pure entro tale periodo dovrà essere approvato il regolamento organico del personale di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.